

Pensioni: rivalutazioni in pagamento

Scritto da ReporterScuola

Venerdì 26 Giugno 2015 22:59 - Ultimo aggiornamento Venerdì 26 Giugno 2015 23:11

Gli interessati, titolari di pensione, sono invitati a verificare limiti e condizioni; gli eredi dovranno presen

>

1) *Documentazione (sito esterno)*
INPS, 25 giugno 2015, Circolare 125 »

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Direzione Centrale Pensioni
Roma, 25/06/2015
Circolare n. 125
Allegati n.1
Destinatari (... Omissis ...)

OGGETTO:

Decreto Legge 21 maggio

1. Premessa

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 116 del 21.05.2015 è stato pubblicato il decreto legge 21 maggio 2015, n. 6

Pensioni: rivalutazioni in pagamento

Scritto da ReporterScuola

Venerdì 26 Giugno 2015 22:59 - Ultimo aggiornamento Venerdì 26 Giugno 2015 23:11

Con la presente Circolare si forniscono le istruzioni applicative dell'articolo 1 del citato decreto-legge n.

2. Finalità

La Corte costituzionale, con sentenza n. 70 del 2015 (pubblicata in G.U. n. 180 del 6/5/2015), ha dichiarato

Com'è noto, l'art. 24, comma 25, del citato decreto-legge n. 201 del 2011 stabiliva che, per gli anni 201

Al fine di dare attuazione alla citata sentenza della Corte Costituzionale, l'articolo 1, comma 1, del decret

3. Perequazione: disciplina e modalità previste dal decreto legge n. 65 del 2015

3.1. Rivalutazione per gli anni 2012 – 2013 – articolo 1, comma 1, n. 1

Il nuovo comma 25 stabilisce, in particolare, che la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici

a) nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte

b) nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte

c) nella misura del 20 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro v

d) nella misura del 10 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque v

Pensioni: rivalutazioni in pagamento

Scritto da ReporterScuola

Venerdì 26 Giugno 2015 22:59 - Ultimo aggiornamento Venerdì 26 Giugno 2015 23:11

e) non è riconosciuta per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento

Il riconoscimento della perequazione nei termini sopra indicati opera esclusivamente ai fini della determi-

3.2. Rivalutazione dei trattamenti pensionistici dall'anno 2014 – articolo 1, comma 1, n. 2

Il già citato comma 25 bis stabilisce, con riguardo ai trattamenti pensionistici cumulati superiori a tre volte

In particolare, l'incremento perequativo attribuito per gli anni 2012 e 2013, che costituisce la base di cal-

al 20% dell'aumento ottenuto nel biennio 2012-2013, relativamente agli anni 2014 e 2015;

al 50% dell'aumento ottenuto nel biennio 2012-2013, relativamente all'anno 2016.

Pertanto, alle pensioni il cui importo è superiore a tre volte il trattamento minimo verrà attribuita la per-

Pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte

20% del 40%

Pensioni superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte detto tr

Pensioni: rivalutazioni in pagamento

Scritto da ReporterScuola

Venerdì 26 Giugno 2015 22:59 - Ultimo aggiornamento Venerdì 26 Giugno 2015 23:11

[]
20% del 20%

Pensioni superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte detto tratta

[]
20% del 10%

Pensioni di importo superiore a sei volte il trattamento minimo INPS

Nessun aumento

Nella stessa misura verrà attribuita alle pensioni superiori a tre volte il trattamento minimo la percentuale di perequazione prevista per il 2013, pari al 3 per cento.

Gli incrementi sopra descritti determinano i nuovi importi mensili delle pensioni sui quali applicare le percentuali di perequazione previste dall'articolo 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. La differenza verrà corrisposta a titolo di arretrati per il 2014 e per i primi sette mesi del 2015 e costituisce il rateo pensionistico a regime da agosto a dicembre del 2015.

Pensioni: rivalutazioni in pagamento

Scritto da ReporterScuola

Venerdì 26 Giugno 2015 22:59 - Ultimo aggiornamento Venerdì 26 Giugno 2015 23:11

Le percentuali di perequazione per gli anni 2012 e 2013 individuate nella tabella precedente vengono incrementate a partire dal 2016:

Pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte

50% del 40%

Pensioni superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte detto tr

50% del 20%

Pensioni superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte detto tratta

50% del 10%

Pensioni: rivalutazioni in pagamento

Scritto da ReporterScuola

Venerdì 26 Giugno 2015 22:59 - Ultimo aggiornamento Venerdì 26 Giugno 2015 23:11

Pensioni di importo superiore a sei volte il trattamento minimo INPS

Nessun aumento

L'Istituto procederà, quindi, in occasione del rinnovo delle pensioni per il 2016, a ricalcolare le pensioni a partire dal 2012, attribuendo le percentuali di perequazione sopra indicate ai coefficienti di perequazione, rispettivamente del 2,7 e del 3 per cento, relativi agli anni 2012 e 2013 e i criteri di perequazione stabiliti dal citato articolo 1, comma 483, della legge n. 147 del 2013 per gli anni 2014, 2015 e 2016. Il nuovo importo della pensione dell'anno 2016 sarà poi, la nuova base per il calcolo della perequazione a regime. Al riguardo, si ricorda che a decorrere dal 2017 tornano in vigore le disposizioni di cui all'articolo 69 della legge n. 388 del 2000.

L'allegato 1 riporta un esempio di rivalutazione per un pensionato il cui cumulo dei trattamenti pensionistici è compreso tra 3 e 4 volte il trattamento minimo Inps nei diversi anni interessati dalla perequazione.

4. Ambito di applicazione – articolo 1, comma 2

L'articolo 1, comma 2, del decreto legge in esame prevede che le disposizioni di cui al medesimo articolo si riferiscono a ogni singolo beneficiario in funzione dell'importo complessivo di tutti i trattamenti pensionistici in godimento, inclusi gli assegni vitalizi derivanti da uffici elettivi.

Per ciò che concerne il meccanismo della perequazione dei trattamenti pensionistici, il decreto n. 65 del 2015 fa rinvio all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

La perequazione è riconosciuta ai trattamenti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria

Pensioni: rivalutazioni in pagamento

Scritto da ReporterScuola

Venerdì 26 Giugno 2015 22:59 - Ultimo aggiornamento Venerdì 26 Giugno 2015 23:11

e delle relative gestioni per i lavoratori autonomi, nonché dei fondi sostitutivi, esclusivi ed esonerativi della medesima e dei fondi integrativi ed aggiuntivi di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come previsto dal citato articolo 34, comma 1.

Il calcolo dell'aumento di rivalutazione automatica deve essere effettuato sul cumulo dei trattamenti erogati dall'INPS e dagli altri Enti, presenti nel Casellario centrale, per ciascun pensionato.

Con riferimento agli assegni vitalizi derivanti da uffici elettivi, si fa presente che gli enti erogatori degli stessi non sono tenuti alla comunicazione al Casellario centrale dei pensionati.

L'Istituto sta inviando ai soggetti erogatori dei predetti vitalizi la richiesta di comunicazione dei codici fiscali e degli importi erogati negli anni interessati dalla perequazione. Qualora le predette comunicazioni non dovessero arrivare in tempo utile per la determinazione dei ratei pensionistici da corrispondere nel mese di agosto, si procederà ad una successiva ricostituzione con eventuale recupero delle somme non dovute.

5. Abrogazione della perequazione di cui al decreto legge n. 98 del 2011 – articolo 18, comma 3

Il comma 4 dell'articolo 1 del decreto legge n. 65 in esame dispone che resta ferma l'abrogazione del terzo comma dell'art. 18 del decreto legge n. 98 del 2011, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111.

Al riguardo, si rammenta che il citato articolo 24, comma 25 del decreto legge n. 201 del 2011, aveva già abrogato il predetto terzo comma, dell'articolo 18, in base al quale *“a titolo di concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, per il biennio 2012-2013, ai trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS, la rivalutazione automatica delle pensioni, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non è concessa, con esclusione della fascia di importo inferiore a tre volte il predetto trattamento minimo INPS con riferimento alla quale l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, per il predetto biennio, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nella misura del 70 per cento. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto*

Pensioni: rivalutazioni in pagamento

Scritto da ReporterScuola

Venerdì 26 Giugno 2015 22:59 - Ultimo aggiornamento Venerdì 26 Giugno 2015 23:11

trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base della normativa vigente, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato

”.

6. Ricostituzioni e arretrati – articolo 1 , comma 3

Alla ricostituzione dei trattamenti pensionistici si provvede d'ufficio.

Con riferimento alla decorrenza degli effetti economici degli importi dovuti a titolo di arretrati, il comma 3, dell'articolo 1, del decreto n. 65 in argomento dispone che le somme arretrate – quali dovute ai sensi della novella ora introdotta – siano corrisposte a decorrere dal 1° agosto 2015.

Le somme arretrate per effetto della sentenza in esame, devono essere assoggettate ad I.R.P.E.F. con il regime della tassazione separata, ex art. 17 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, con esclusione delle somme maturate successivamente al 31.12.2014, assoggettate, invece, a tassazione ordinaria.

Gli importi relativi alle somme oggetto di restituzione, infine, potranno essere oggetto di ricalcolo in funzione di eventuali ricostituzioni di pensione.

Il calcolo delle differenze spettanti verrà effettuato anche per le pensioni che al momento della lavorazione risulteranno eliminate. Il pagamento delle spettanze agli aventi titolo sarà effettuato a domanda nei limiti della prescrizione.

Il Direttore Generale
Cioffi

Allegato N.1 []*

Pensioni: rivalutazioni in pagamento

Scritto da ReporterScuola

Venerdì 26 Giugno 2015 22:59 - Ultimo aggiornamento Venerdì 26 Giugno 2015 23:11
